

**Processo civile** - Prestazioni previdenziali e assistenziali - Valore della prestazione dedotta in giudizio - Obbligo di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Mancato assolvimento - Inammissibilità del ricorso.

**Corte di Appello di Bologna - 03.06.2014 n. 668 - Pres. Rel. Brusatti - INPS (Avv.ti Vestini, Ciarelli, Lamanna, Lezzi, Lupoli) - L.T.M. (Avv. Canepa).**

*Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali l'omessa specificazione da parte del ricorrente del valore della prestazione dedotta in giudizio - prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ultima parte - comporta l'inammissibilità del proposto ricorso, la quale può essere dichiarata anche in grado di appello.*

FATTO - Il Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 219/12, in accoglimento del ricorso proposto da L.T.M., ha dichiarato che lo stesso aveva diritto a percepire la indennità economica di malattia per i periodi dal 15 al 21 maggio 2010 e dal 22 maggio al 1 giugno 2010 con condanna di INPS al pagamento del corrispondente trattamento economico ed alla rifusione delle spese legali.

Ha proposto appello **INPS** che in via principale, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso di primo grado.

In subordine ha chiesto il rigetto di detta domanda.

Il ricorrente/appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata decisa all'udienza del 29 aprile 2014.

DIRITTO - Il proposto appello è fondato.

Più specificatamente è fondato il primo motivo con cui la difesa di INPS ha censurato la sentenza di primo grado per non avere dichiarato la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., così come modificato ed integrato dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in L. n. 111/2011.

A seguito del ricorso di primo grado, proposto con atto depositato in data 20 maggio 2011, la difesa del ricorrente aveva l'obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, di effettuare nel corso del giudizio la dichiarazione relativa al valore della causa.

Tale obbligo (il cui mancato rispetto era già stata eccepito dalla difesa di INPS nella memoria di costituzione) non è stato adempiuto atteso che la difesa del L.T. non risulta avere fatto detta dichiarazione nel corso di tutto il giudizio di primo grado.

Tale mancanza comporta, proprio sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa, la inammissibilità del proposto ricorso che deve, pertanto, essere dichiarata come da dispositivo con la specificazione che detto dispositivo, per errore materiale, contiene una non corretta (che va qui rettificata) dichiarazione di improcedibilità della domanda del ricorrente/appellato.

Proprio la natura eminentemente processuale della presente decisione consente di compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

*(Omissis)*

---